



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 17 Del 31-01-2018

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE COSAP 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BENEDETTI AGNESE	SINDACO	P
LAURETI SIMONA	VICESINDACO	A
MASSARI ANDREA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 151, primo comma, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 che dispone l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro il termine del 31 dicembre dell'anno solare precedente salvo che, con decreto ministeriale, in presenza di motivate esigenze, venga disposto il suo differimento;

RICHIAMATO l'art. 172, lett. e) del D. Lgs 267/2000 che prevede che al bilancio siano allegate le delibere con le quali sono determinati, per l'esercizio oggetto di previsione, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

COMUNE DI VALLO DI NERA

DATO ATTO che la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) prevede il rinvio al 28 febbraio 2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli enti locali, e che tale termine è stato prorogato dall'art. 5, c. 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (cd. Decreto Milleproroghe) al 31 marzo 2017;

DATO ATTO che il D.M. del 29 novembre 2017 (pubblicato in GU - serie generale n. 285 del 06 dicembre 2017) prevede il rinvio al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali;

CONSIDERATO che con Legge di Bilancio 2018 è sospesa, per gli anni 2016, 2017 e 2018, la possibilità per i Comuni di prevedere aumenti delle aliquote dei tributi oltre i livelli deliberati per il 2015; dal blocco è esclusa la TARI le cui tariffe potranno essere aumentate in coerenza con i costi del servizio riportati dal Piano economico finanziario e sono escluse dal blocco le entrate di natura extratributaria, come il Cosap (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche);

RICHIAMATO l'art.1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge finanziaria per l'anno 2007 – che così dispone:”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

RICHIAMATI, altresì, gli artt. 42 e 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in merito rispettivamente all' attribuzione dei Consigli Comunali ed alle competenze delle Giunte Comunali;

RICHIAMATO l'art. 63 del D. Lgs n.15 dicembre 1997 n. 446 che attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire, con proprio regolamento, un canone per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di spazi ed aree pubbliche appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, nel rispetto dei criteri fissati dal comma 2 del predetto articolo 63 del D. Lgs 446/97;

VISTA la proposta di istituzione del Regolamento per l'applicazione del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche sottoposto all'approvazione del consiglio Comunale;

VISTO il parere tecnico favorevole, espresso dal competente Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi validamente resi;

DELIBERA

1. Di determinare le tariffe base, da applicare dal 01.01.2018, per la determinazione del C.O.S.A.P. come di seguito all'allegato A).

Le tariffe dovranno poi essere moltiplicate per i coefficienti di cui al Regolamento comunale, coefficienti relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata (il regolamento prevede un'unica categoria per tutto il territorio comunale), al valore economico della

COMUNE DI VALLO DI NERA

sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione, nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente l'occupazione;

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – nei termini previsti dall'art. 13, comma 15, del Decreto 6/12/2011 n. 201;

4. Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267.

5. Di dichiarare, infine, attesa l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione con ulteriore votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

TARIFFE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. *Sono permanenti* le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata pari o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

La durata dell'occupazione è calcolata in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese superiori a 15 giorni (*art. 22, c.2 lett.a del Reg. com.le*)

3. *Sono temporanee* le occupazioni di durata inferiore all'anno.

La durata dell'occupazione è calcolata in rapporto ai giorni in cui si protrae l'occupazione, considerando per intero le eventuali frazioni di giorno (*art. 22, c.2 lett.b del Reg. com.le*)

4. Per l'applicazione della tariffa gli spazi e le aree sulle quali insiste l'occupazione sono classificate in una unica categoria. (*art. 20 del Reg. com.le*)

5. Misura delle occupazioni (*art.18 del reg. com.le*)

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o metri lineari.

2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro.

Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servizi di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.

4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.

5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente ed il totale è arrotondato al metro superiore.

6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

a. Alterazioni stradali

Per le occupazioni per alterazioni stradali la misura dell'occupazione è determinata nella concessione o autorizzazione in base alle seguenti formule: $mq = lunghezza dello scavo \times larghezza dello scavo \times 1,75$.

b. Passo carrabile

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni.

c. Accesso a raso

COMUNE DI VALLO DI NERA

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto

Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.

d. Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

e. Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili

Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.

f. Autovetture per trasporto pubblico

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.

g. Distributori di carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.

h. Aree mercatali e posteggi

Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.

i. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

j. Occupazioni eccedenti 1000 mq.

Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

8. Determinazione del canone (*art.24, comma 1 del reg. com.le*)

La misura del canone è determinata in relazione ai seguenti fattori:

Codice	Fattore
T	Tariffa base a superficie
C	Classificazione degli spazi ed aree pubbliche
V	Valutazione economica dell'attività
D	Durata dell'occupazione espressa in giorni per l'occupazione temporanea ed in mesi per l'occupazione permanente
S	Superficie concessa oppure occupata di fatto

Il canone viene, quindi, determinato secondo la seguente formula:

$$\text{CANONE} = T \times C \times V \times D \times S$$

La tariffa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti I , II, e III

Parte I - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tipologia di occupazione	Tariffa base per anno e per mq. o ml.	Coeff. val. economico	C a t e g o r I a	Canone
Occupazione ordinaria del suolo	22.00	1		22.00
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	22.00	1		22.00
Occupazione con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata.	22.00	1		22.00
Occupazione di suolo per attività di pubblico esercizio ed attività commerciali in genere (<i>la superficie occupata deve essere pari o superiore a mq. 4</i>)	22.00	0,2		4,40
Occupazione di suolo con chioschi e simili	22.00	0,125	U	2.75
Occupazione di suolo con edicole	22.00	0,08	n	1.76
Occupazione di suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	22.00	1	i	22.00
Occupazioni realizzate - con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto - da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi (<i>art.63 D.Lgs. 446/97</i>)	Comuni fino a 20.000 abitanti Euro 0,77 per ogni utenza (+ l'incremento ISTAT annuo rilevato a dicembre), con un minimo di Euro 516,45 per ogni azienda occupante. Il numero relativo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente			
Occupazioni del soprassuolo e sottosuolo realizzate con condutture e cavi in genere non appartenenti ad aziende di erogazione di pubblici servizi. (a ml.)	2,50	1		2.50

Parte II - OCCUPAZIONE TEMPORANEE

Tipologia di occupazione	Tariffa giornaliera per mq. o ml.	Coeff. V.E.	Riduzioni	Canone Effettivo
Occupazione ordinaria del suolo	2,00	1	C a t e g o r I a	2,00
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	2,00	1		2,00
Occupazione di suolo per attività di pubblico esercizio ed attività commerciali in genere (<i>la superficie occupata deve essere pari o superiore a mq.4</i>)	2,00	0,2		0,40
Occupazione di posteggio nelle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche (<i>superficie pari o inferiore a mq.30</i>)	2,00	0,130		0,26
Occupazione di posteggio nelle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche (<i>sup. superiore a mq.30</i>)	2,00	0,130		0,26
Occupazione per commercio su aree pubbliche senza posto fisso	2,00	0,150		0,30
Occupazioni effettuate con bancarelle, chiostri ed esposizioni in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc.	2,00	0,3		0,60
Occupazione di suolo per esposizioni ad uso commerciale in genere (autoveicoli, mobili, quadri, quadri, ecc...)	2,00	0,150		0,30
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, compresi i circhi.	2,00	0,057		0,12
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia.	2,00	0,20		0,06

COMUNE DI VALLO DI NERA

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, assistenziali, previdenziali, didattiche, ricreative, ecc. (con superficie occupata superiore a mq. 10).	2,00	0,025		0,05
			80% non applicabile in presenza di attività economico commerciale la cui superficie sia prevalente rispetto alla superficie dell'intera area occupata (art.28 c. 5 del Reg.com.le)	0,04
Occupazioni realizzate da O.N.L.U.S. per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà.	2,00	1	80% (art.28 c. 6 del Reg.com.le)	1,60

- Per le occupazioni temporanee, la durata dell'occupazione è calcolata in rapporto ai giorni in cui si protrae l'occupazione considerando per intero le eventuali frazioni di giorno (art.22, c.2 lett. b del Reg. com.le)
- Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 60 giorni il canone è ridotto in misura del 60% (art.22, c.2 lett.c del Reg. com.le)
- Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e A.S.L., nonché da Enti pubblici di cui all'art.73 comma 1 lettera c del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e ss. modificazioni beneficiano di una riduzione pari al 50% del canone dovuto (art. 28, c.3 del Reg. com.le)
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, compresi i circhi, che insistono sulla medesima area di riferimento (*come definita dall'art. 18, (c.3 del Reg. com.le)*, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq. (art. 18, c.5 lett.i del Reg. com.le).
- Le superfici eccedenti i 1.000 mq. che insistono sulla medesima area di riferimento sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 18, c.6 lett.j del Reg. com.le).

Parte III - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto il seguente canone annuale:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	CANONE ANNUALE	
	CATEGORIA UNICA	
	Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	Per ogni 1000 lt o frazione superiore a 3000 lt
Centro abitato	40,00	48,00
Zona limitrofa	38,00	45,60
Sobborghi e zone periferiche	0	0
Frazioni	0	0

- Il canone come sopra definito è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine, montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
- Per i distributori di carburante muniti di due o più punti di erogazione (autonomi serbatoi e colonnine di rifornimento), il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

COMUNE DI VALLO DI NERA

- Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative , comprese le tettoie, i chiostri e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti al canone di cui alla Parte I.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Aielli Marika

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to BENEDETTI AGNESE

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 09-02-18 al 24-02-18, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 653 in data 09-02-18, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, lì 09-02-18

F.to RICCI ALESSANDRA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO REONSABILE

Vallo di Nera, lì 09-02-18

RICCI ALESSANDRA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 09-02-18 al 24-02-18.

E' divenuta esecutiva il giorno 31-01-18:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RSponsabile

Vallo di Nera, lì

RICCI ALESSANDRA